

Allegato B al n. 7926 di racc.

ASSOCIAZIONE SPORTIVA UDINESE - ASU

STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE E FINALITÀ

L'Associazione Polisportiva, denominata "ASSOCIAZIONE SPORTIVA UDINESE - Polisportiva Dilettantistica" (in breve ASU Polisportiva Dilettantistica), in seguito identificata come Associazione, è una Associazione Polisportiva ai sensi degli artt. 14 e seguenti codice civile, con durata illimitata, a carattere apolitico e aconfessionale e senza scopo di lucro.

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "Associazione poli Sportiva Dilettantistica" anche in acronimo Asd.

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

L'associazione ha per oggetto:

L'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica nell'ambito di tutte le discipline sportive riconosciute dalle Federazioni Sportive nazionali e/o dagli Enti di promozione sportiva e/o dalle Discipline Associate, relative a tutti gli sport riconosciuti dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico) con prevalenza degli sport della Scherma e della Ginnastica.

L'associazione perseguirà l'oggetto esemplificatamene attraverso:

la promozione, lo sviluppo, l'organizzazione, la diffusione, il coordinamento e la pratica, anche a scopo formativo, educativo e ricreativo di attività sportive dilettantistiche agonistiche e ludico amatoriali non;

la realizzazione di proposte costanti di attività sportiva dilettantistica alle persone di ogni censo, età, razza, appartenenza etnica o religiosa quale strumento pedagogico ed educativo;

l'organizzazione di attività didattica per l'avviamento, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle medesime discipline;

l'organizzazione, la promozione e la formazione di atleti e di squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed esibizioni.

Nei limiti previsti dall'art. 9 D.Lgl. 36/2021 e della normativa di attuazione, è facoltà dell'associazione svolgere at-

tività secondaria e strumentale, deliberata dal Consiglio Direttivo, purché strettamente connesse al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati. A titolo esemplificativo e non esaustivo l'associazione potrà:-----

- costruire o ristrutturare in economia e mediante appalto beni immobili ed impianti sportivi;-----

- assumere in proprio la gestione di impianti sportivi e ricreativi, ivi compresa la gestione della manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e attrezzature, sia di proprietà, sia in concessione da enti pubblici oppure in locazione da enti privati, con la possibilità di concedere a terzi l'uso ovvero l'utilizzo, a qualsiasi titolo, anche parziale o temporaneo;-----

- gestire servizi accessori agli impianti sportivi quali, a titolo esemplificativo, l'allestimento e la gestione di: bar, punti ristoro e simili collegati a impianti sportivi, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, ricevimenti, iniziative pubbliche e private in genere, spacci interni di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini;-----

- gestire servizi di riabilitazione fisica e motoria e centri benessere;-----

- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;-----

- sostenere, sia sul piano economico che organizzativo, altre Società e/o associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva agonistica nell'ambito dei programmi delle Federazioni sportive;-----

- gestire i rapporti con gli enti pubblici o privati interessati alle attività di cui sopra, anche attraverso l'acquisizione di nuove concessioni per l'esercizio dell'attività sportiva e ricreativa;-----

- organizzare e gestire attività ricreativa in favore dei propri soci e tesserati;-----

- vendere articoli sportivi, attrezzatura sportiva, abbigliamento sportivo e gadget;-----

- promuovere, gestire e organizzare di attività sportiva, relativa a discipline sportive diverse da quelle di cui all'attività principale anche se non riconosciute dal CONI e dal CIP, intese come propedeutiche alle attività principali;-----

- promuovere, gestire e organizzare attività ricreative, culturali in generale, in favore dei propri soci e tesserati e attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo, finalizzate ad un migliore utilizzo del tempo libero degli stessi, all'interno della propria sede e/o degli impianti sportivi

gestiti, nonché in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

- organizzare attività motorie, culturali e ricreative, legate allo sport ed aperte a tutti, finalizzate alla promozione sociale dell'attività sportiva e della persona ed al miglioramento della qualità della vita;

- cedere ed acquistare diritti legati alla formazione degli atleti;

- gestire centri vacanze sportivi, *camp* sportivi;

- cedere energia elettrica prodotta da impianti situati sugli impianti sportivi gestiti;

- attivare di rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici per collaborare nello svolgimento di manifestazioni sportive di ogni genere;

- svolgere attività editoriale tramite pubblicazione, edizione e diffusione di materiale cartaceo (riviste, opuscoli, vademecum, libri, *brochure*, *flyer*, ecc.), e multimediale (DVD, CD, siti web), e comunque di ogni altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo connesso con l'attività sportiva, sociale, educativa che l'associazione persegue;

- attivare rapporti, e sottoscrivere convenzioni con altre associazioni sportive e soggetti privati per collaborare nella realizzazione e/o partecipazione di manifestazioni sportive di ogni genere;

- sensibilizzare i cittadini e le autorità nei confronti dello sport, con particolare riferimento allo sport dilettantistico affinché vengano istituiti e migliorati, nell'area sociale in cui opera, servizi stabili per la pratica e l'assistenza dell'attività sportiva;

- effettuare servizi di cessione spazi pubblicitari e/o sponsorizzazione finalizzate al finanziamento delle attività principali;

- compiere nel rispetto delle vigenti normative di carattere fiscale, anche altre operazioni di carattere commerciale occasionali ed accessorie rispetto all'attività istituzionale, purché esse siano svolte conformemente alle finalità dell'ente, con l'obbligo di destinare gli eventuali proventi al perseguimento degli scopi sociali con esclusione di diversa utilizzazione.

L'avvio di una nuova attività all'interno dell'Associazione sarà valutato dal Consiglio Direttivo a seguito della proposta di almeno dieci soci o per motu proprio del Consiglio Direttivo stesso.

L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi istituzionali, può avvalersi della collaborazione di professionisti, lavoratori dipendenti e/o autonomi.

L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro e i Soci sono tenuti a partecipare alla vita attiva dell'Associazione mantenendo un comportamento corretto sia

nelle relazioni interne che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

L'Associazione è ispirata a principi di democrazia e di pari opportunità e caratterizzata dall'elettività e gratuità delle cariche associative ed, inoltre, dall'obbligatorietà della predisposizione e approvazione da parte degli organi sociali del rendiconto economico finanziario.

L'Associazione, qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità, potrà affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali e/o Enti di Promozione sportiva e/o Discipline Associate riconosciute dal CONI e dal CIP delle discipline praticate all'interno dell'Associazione stessa. In tal evenienza, l'Associazione accetterà ed applicherà i relativi Statuti e Regolamenti, si impegnerà ad adempiere a tutti gli obblighi di tutela sanitaria e di carattere economico nei confronti delle stesse, secondo le disposizioni emanate dai competenti organi federali. L'Associazione si impegna, in ogni caso, a conformarsi alle norme ed alle direttive emanate dal CONI, dal CIP e dal CIO.

I colori sociali sono BIANCO E NERO. L'emblema dell'Associazione è allegato al presente statuto.

L'Associazione ha sede nel Comune di Udine, via Lodi n. 1.

La variazione della sede all'interno dello stesso Comune non determina variazione statutaria e può pertanto essere deliberata dall'Assemblea ordinaria. Di detta variazione deve essere data tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate e alle Pubbliche amministrazioni che detengono Albi e registri a cui l'associazione è iscritta.

Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi sia di rappresentanza sia in Italia che all'estero.

#### Art. 2 - SOCI

L'Associazione è composta da Soci che possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche ed enti pubblici e privati.

La domanda di ammissione a Socio deve essere rivolta, per iscritto, al Consiglio Direttivo; la Domanda, redatta su apposito modulo, dovrà contenere tutte le notizie ed i dati utili ad identificare il Socio.

L'accoglimento della Domanda rientra fra i poteri discrezionali ed insindacabili del Consiglio Direttivo e contro la cui decisione è ammesso appello innanzi all'Assemblea Generale dei Soci o innanzi al Collegio dei Probiviri.

Con l'iscrizione il Socio accetta lo Statuto dell'Associazione e gli eventuali regolamenti interni in essere e/o emanandi, nonché le disposizioni degli organi direttivi dell'Associazione stessa.

I Soci possono essere:

Soci Effettivi;

Soci Atleti;

Soci Benemeriti.

Soci Effettivi sono coloro che versano la quota sociale annuale secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo. In caso di persone non maggiorenni, la Domanda dovrà essere sottoscritta dai genitori e/o tutori esercenti la patria potestà.

I Soci Atleti svolgono attività sportiva dilettantistica agonistica e non, in favore dell'Associazione. I Soci Atleti potranno godere di particolare assistenza e supporto dell'attività sportiva da parte dell'Associazione.

L'Associazione si impegna a tesserare i Soci Atleti ad almeno una Federazione Sportiva Nazionale e/o Ente di Promozione Sportiva e/o Disciplina Associata riconosciuta dal CONI.

Il Socio Atleta è vincolato all'Associazione secondo quanto prescritto dalle norme emanate in materia dalle Federazioni Sportive Nazionali e/o dagli Enti di Promozione Sportiva e/o dalle Discipline Associate di riferimento riconosciuti dal CONI.

Soci Benemeriti sono coloro che versano un contributo annuo non inferiore a dieci volte la quota sociale annuale.

I criteri per l'ammissione degli aspiranti Soci sono i seguenti:

Possono acquisire la qualità di Socio solo coloro i quali sono dotati di una condotta morale, civile e sportiva irreprensibile. Ai fini sportivi, per irreprensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, delle Federazioni Italiane e/o Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Associate di riferimento e dei suoi organi.

Non è ammessa, a nessun titolo, una Domanda con carattere di temporaneità (ossia nella Domanda l'aspirante Socio non potrà porre alcun limite temporale all'appartenenza all'Associazione).

L'età minima necessaria per l'ammissione in qualità di Socio Atleta è quella prevista dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva e dalle Discipline Associate di riferimento riconosciuti dal CONI e dal CIP. In caso di Soci Atleti minorenni, il genitore (o l'esercente la potestà parentale) che sottoscrive la Domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. I genitori (o l'esercente la potestà parentale), rappresentanti dei Soci minorenni, possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto.

Tutti i Soci hanno il diritto di:

Usufruire, nei termini e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo, degli spazi, dei servizi e delle prestazioni che l'Associazione stessa può offrire;

Partecipare all'Assemblea Ordinaria o Straordinaria;

Se maggiorenni ed in possesso dei prescritti requisiti (vedere art. 5), partecipare all'Assemblea Ordinaria o Straordinaria con diritto di voto e concorrere alle cariche sociali.

Tutti i Soci hanno il dovere di:

Difendere il buon nome dell'Associazione;

Mantenere una condotta morale, civile e sportiva irreprensibile;

Versare, nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo:

La quota sociale annua che ha validità un anno a partire dalla data del versamento;

La quota di tesseramento alle singole Federazioni Sportive Nazionali e/o agli Enti di Promozione Sportiva e/o alle Discipline Associate di riferimento riconosciute dal CONI (quando prevista);

La quota di partecipazione ai corsi eventualmente frequentati;

Qualsiasi altro corrispettivo o contributo spese deliberato dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di Socio dell'Associazione è intrasferibile.

Il Socio è considerato moroso a partire dal giorno successivo della data di scadenza anche di uno solo dei versamenti di cui al punto 9 del presente articolo, senza bisogno alcuno di comunicazione al Socio da parte dell'Associazione.

I Soci che non provvedono, nei 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza, al versamento anche di uno solo dei versamenti di cui al punto 9 del presente articolo, sono sospesi con effetto immediato da ogni diritto sociale, incluso quello di partecipare all'Assemblea Generale dei Soci con diritto di voto e quello di usufruire degli spazi, dei servizi e delle prestazioni che l'Associazione stessa può offrire. I soci cessano, con effetto immediato, di essere sospesi per morosità solamente previo versamento di tutte le quote arretrate e/o altro corrispettivo o contributo spese arretrato.

I Soci cessano di appartenere all'Associazione per:

Decesso.

Dimissioni volontarie comunicate dal Socio per iscritto.

Morosità protrattasi per oltre tre mesi dalla scadenza del versamento della quota sociale annua. La delibera di cancellazione è adottata dal Consiglio Direttivo ed è comunicata al Socio. I soci cessati per morosità possono essere riammessi all'Associazione solamente tramite apposita Domanda al Consiglio Direttivo e previo versamento di tutte le quote sociali annue arretrate.

Radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che

commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento, anche sportivo, dell'Associazione. La delibera di radiazione deve essere ratificata dall'Assemblea Generale dei Soci in seduta ordinaria. Il Socio radiato può riproporre la Domanda con istanza motivata al Consiglio Direttivo una volta che sia decorso almeno un anno dalla delibera di radiazione.

La cessazione di appartenenza all'Associazione del Socio non lo esenta dalla corresponsione dei versamenti dovuti.

#### Art. 3 - ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

Dalle quote sociali;

Dalle quote di partecipazione ai corsi;

Dai contributi e dalle elargizioni di Soci, di terzi, o Enti pubblici o privati;

Da ogni altra entrata, anche di natura commerciale, che concorra ad incrementare il patrimonio ed i fondi sociali.

Il patrimonio sociale è costituito:

Dai trofei aggiudicati definitivamente in gara;

Dal materiale, attrezzi sportivi ed indumenti;

Da tutti gli altri beni immobili e mobili appartenenti all'Associazione stessa;

Da donazioni, lasciti o successioni.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Gli eventuali utili della gestione, anche commerciale, dovranno essere reinvestiti nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Associazione. In caso di perdita, questa sarà assorbita dagli eventuali accantonamenti stabiliti negli anni precedenti ovvero reintegrata mediante sottoscrizione dei Soci nelle forme e nei modi che saranno di volta in volta deliberati dall'Assemblea Generale.

L'Associazione non può comunque distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, o quant'altro durante la sua vita salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il Socio non ha alcun diritto sul patrimonio sociale.

#### Art. 4 - ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:

L'Assemblea Generale dei Soci;

Il Presidente;

Il Consiglio Direttivo;

Il Collegio dei Probiviri.

#### Art. 5 - ASSEMBLEA

L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata dal Presidente in sessioni ordinarie e straordinarie. L'Assemblea Generale dei Soci in seduta ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario consun-

tivo e preventivo entro il mese di aprile o comunque, qualora giustificati motivi lo richiedessero, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea Generale può essere convocata dal Presidente, in seduta straordinaria dei Soci, oltre che dal Presidente "motu proprio", anche per delibera del Consiglio Direttivo, assunta con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei propri componenti in regola con i pagamenti della quota sociale annuale ed anche su richiesta dalla maggioranza assoluta dei Soci presentando domanda al Presidente e proponendo l'ordine del giorno. In tal caso l'Assemblea deve essere convocata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Hanno diritto di partecipare con diritto di voto all'Assemblea tutti i Soci che contemporaneamente soddisfano a tutto quanto di seguito riportato, ossia:

- Sono maggiorenni; il genitore (o l'esercente la potestà parentale), del socio minorenne può esercitare il diritto di voto attraverso l'iscrizione diretta alla Associazione;

- Sono iscritti da almeno tre mesi all'Associazione;

- Sono in regola con gli obblighi associativi quali, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, il pagamento anche di uno solo dei versamenti di cui all'art. 2, punto 9 del presente statuto, fatta salva una franchigia di 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del relativo versamento;

- Non sono soggetti a procedimenti disciplinari in corso.

Ogni Socio può farsi rappresentare da un altro Socio, avente diritto al voto, delegandolo ad un tanto mediante semplice lettera; ogni Socio può essere portatore di non più di 1 (una) delega. I Consiglieri non possono essere portatori di delega.

La convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci in seduta ordinaria e straordinaria deve avvenire con avviso pubblicato sulla bacheca e sul sito internet dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, gli argomenti posti all'Ordine del Giorno (l'Ordine del giorno dell'Assemblea dei soci deve contenere la voce "Varie ed eventuali") e dovrà indicare anche la data dell'eventuale seconda convocazione. Sono ammessi, in aggiunta a quelli sopra nominati, altri mezzi di informazione ai Soci.

L'Assemblea è convocata nella sede dell'Associazione o, comunque, in altro luogo idoneo a garantire la più agevole partecipazione dei Soci, secondo quanto verrà indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti, o rappresentati a mezzo deleghe, almeno la metà dei Soci.

L'Assemblea, in seconda convocazione, è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati a mezzo deleghe. Per le modifiche allo Statuto sociale occorre la maggioranza



qualificata di 2/3 (due terzi) dei Soci presenti o rappresentati a mezzo deleghe.

Per lo scioglimento dell'Associazione si faccia riferimento all'art. 12.

Le modifiche allo Statuto dell'Associazione e lo scioglimento dell'Associazione possono essere deliberate solo se poste all'Ordine del Giorno dell'Assemblea.

In tutti i casi, in presenza di parità di voti l'oggetto della deliberazione deve ritenersi respinto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in caso di suo impedimento dal Vicepresidente e, in caso di impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano d'iscrizione.

Il Presidente, o chi ne fa le veci, è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea o da un notaio nelle assemblee straordinarie, ove necessario; nelle assemblee con funzione elettiva per la designazione delle cariche sociali, le funzioni di scrutatore non potranno essere attribuite a candidati.

Le votazioni sono palesi ad appello nominale, salvo che la maggioranza di almeno due terzi dei Soci presenti richieda la votazione segreta. Le votazioni in occasione di assemblee elettive avvengono comunque con votazione segreta.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese validamente a norma del presente Statuto, vincolano tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea Generale dei Soci, in sede ordinaria:

Discute ed approva la relazione morale, tecnica, economica e finanziaria sull'attività dell'anno sociale trascorso;

Esamina ed approva il rendiconto economico e finanziario consuntivo ed il rendiconto economico e finanziario preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo;

Elegge, con votazioni segrete e disgiunte ed esprimendo una sola scelta per ogni votazione disgiunta, fra tutti i Soci:

Il Presidente;

I componenti del Consiglio Direttivo (vedere art. 7).

Risultano eletti i Soci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti per ciascuna votazione disgiunta.

In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di iscrizione all'Associazione. In caso di pari anzianità di iscrizione, risulta eletto il più anziano di età.

Approva le linee strategiche delle attività da svolgere;

Delibera sulla ratifica delle proposte di radiazione;

Decide sulle proposte del Consiglio Direttivo, sulle proposte presentate dai Soci, nonché su ogni argomento che interessi la vita dell'Associazione.

Sottopone all'esame del Consiglio Direttivo ogni altro argomento che interessi la vita dell'Associazione.

L'Assemblea Generale dei Soci in sede straordinaria:

Delibera le modifiche statutarie;

Decide su tutte le questioni che il Presidente o il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre all'Assemblea in via straordinaria e sulle proposte presentate dai Soci in via straordinaria;

Delibera sullo scioglimento dell'Associazione.

Delibera in ordine all'integrazione degli organi sociali elettivi ove l'avvenuta decadenza di alcuni membri sia tale da comprometterne la funzionalità.

#### Art. 6 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e deve essere tesserato ad ogni Federazione Sportiva Nazionale e/o Ente di Promozione Sportiva e/o Disciplina associata riconosciuti dal CONI a cui l'Associazione si affilierà, sovrintende a tutta l'attività dell'Associazione e compie tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri.

Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente, questi è sostituito dal Vicepresidente (vedere art. 7).

Il Presidente rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

#### Art. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente dell'Associazione è composto, da un minimo di quattro e fino al massimo di sette membri, come segue:

Dal Presidente

Dagli ulteriori Consiglieri eletti fra tutti i Soci, fino al massimo di 6 (sei).

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 4 (quattro) anni (coincidenti con il quadriennio olimpico) e sono rieleggibili.

Il Consigliere che risulti assente ingiustificato per tre volte consecutive, decade dalla carica. Sono considerate assenze giustificate le assenze dovute a incontestabili ragioni familiari, professionali o di salute.

E' fatto divieto agli amministratori dell'associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina sportiva associata, o Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paraolimpici, riconosciuti dal CIP.

L'Associazione si impegna a tesserare in qualità di dirigenti i propri Consiglieri alla Federazione Sportiva Nazionale e/o Ente di Promozione Sportiva e/o Disciplina Associata riconosciuta dal CONI e dal CIP di riferimento per le discipline praticate all'interno dell'Associazione stessa, almeno nel numero minimo previsto dai rispettivi statuti.

Tutti i Soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote e che non siano sottoposti ad un provvedimento disci-

plinare in corso di esecuzione da parte dell'Associazione o della Federazione Italiana Nazionale, Ente di Promozione Sportivo o Disciplina associata riconosciuti dal CONI e dal CIP di riferimento sono liberamente eleggibili quali componenti degli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione. Per deliberazione del Consiglio Direttivo, le funzioni svolte dal Segretario e dal Tesoriere possono essere accorpate in un'unica figura.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi su convocazione del Presidente. Esso tuttavia potrà riunirsi ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno 3 (tre) Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo nel quale ha voto decisivo in caso di parità.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente assumendone i poteri, in caso di impedimento o assenza.

Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti l'organizzazione e la gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato via email o lettera almeno 8 (otto) giorni prima; in caso di mancanza del numero legale, per la nuova convocazione, è sufficiente un preavviso di 48 (quarantotto) ore.

Il Consiglio Direttivo, in particolare:

Predisporre il rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo nonché la relazione annuale sull'attività sociale ed i programmi dell'attività da svolgere, da sottoporre all'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci;

Stabilisce la data dell'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, da indirsi almeno una volta l'anno e convoca l'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci ogni qualvolta previsto dallo Statuto;

Dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea Generale dei Soci e cura, in genere, gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;

Costituisce, unifica o sopprime aree di attività o commissioni per l'espletamento dell'attività;

Emana i Regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto per l'ordinamento dell'attività sociale;

Approva i programmi tecnici ed organizzativi dell'Associazione;

Amministra il patrimonio sociale, gestisce l'Associazione e decide su tutte le questioni sociali che non siano di compe-

tenza dell'Assemblea Generale dei Soci;-----  
Stabilisce la quota sociale, la quota di partecipazione ai  
corsi eventualmente frequentati, ogni altro eventuale corri-  
spettivo o contributo spese e le modalità di versamento  
all'Associazione;-----

Delibera sulle proposte di radiazione da parte del Collegio  
dei Probiviri.-----

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso  
dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri che  
non superino la metà del Consiglio Direttivo, i rimanenti  
provvederanno all'integrazione del Consiglio Direttivo per  
surroga con il subentro dei primi candidati in ordine di vo-  
tazioni alla carica di Consigliere non eletto, purché detti  
candidati abbiano riportato almeno il 50% (cinquanta percen-  
to) dei voti ottenuti dall'ultimo degli eletti. Qualora venga  
a mancare quest'ultimo presupposto, il Presidente ed il Con-  
siglio Direttivo non decadono e dovranno provvedere al rein-  
tegro, per elezione a maggioranza dei voti, dei Consiglieri  
mancanti, nella prima Assemblea Ordinaria utile. I Consiglie-  
ri così eletti durano in carica fino alla scadenza naturale  
dei Consiglieri sostituiti.-----

Le dimissioni della metà più uno dei componenti il Consiglio  
Direttivo, anche non contemporanee, comportano la decadenza  
di tutto il Consiglio e la convocazione, nel termine improro-  
gabile di 30 (trenta) giorni, dell'Assemblea Generale Ordina-  
ria dei Soci per le nuove elezioni, da effettuarsi al massimo  
entro i successivi 15 (quindici) giorni. Rimane in carica  
solo il Presidente per l'ordinaria amministrazione sino allo  
svolgimento della predetta Assemblea Generale Ordinaria.---

In caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Presi-  
dente decade l'intero Consiglio Direttivo. Il Vicepresidente,  
o il Consigliere più anziano di carica, assume l'incarico  
dell'ordinaria amministrazione e procede alla convocazione,  
nel termine improrogabile di 30 (trenta) giorni dall'evento,  
della prescritta Assemblea Generale Ordinaria dei Soci da ef-  
fettuarsi al massimo entro i successivi 15 (quindici) giorni,  
nel corso della quale si provvede al rinnovo delle cariche.---

Qualora l'Assemblea generale ordinaria dei Soci non approvi  
il rendiconto economico-finanziario con il voto contrario di  
almeno i due terzi dei presenti o rappresentati, il Presiden-  
te e l'intero Consiglio decadono. Il Presidente rimane in ca-  
rica per l'ordinaria amministrazione sino alla riunione  
dell'Assemblea Generale straordinaria dei Soci che deve esse-  
re convocata, a cura del Presidente stesso, nel termine im-  
prorogabile di 30 (trenta) giorni dalla data di decadenza e  
da effettuarsi al massimo entro i successivi 15 (quindici)  
giorni.-----

Il Segretario dell'Associazione:-----  
Compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;---  
Sovrintendere a tutte le operazioni del tesseramento degli

Associati, con particolare riferimento alla tenuta degli elenchi degli stessi;

Coadiuvata il Presidente nell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

Sovrintende alla gestione ed all'applicazione dei regolamenti interni.

Il Tesoriere dell'Associazione:  
Sovrintende ed attua i servizi amministrativi dell'Associazione;

Ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione;

Sovrintende alla tenuta della contabilità dell'Associazione ed alla predisposizione del rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo;

Prepara i rapporti finanziari almeno semestrali da sottoporre al Consiglio Direttivo.

#### Art. 8 - APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo procede alla convocazione dell'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci per sottoporre all'approvazione il rendiconto economico e finanziario consuntivo afferente il passato anno sociale e il rendiconto economico e finanziario preventivo per l'anno sociale in corso.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, utili o avanzi di gestione, ovvero fondi sociali allocati nella situazione patrimoniale dell'associazione o riserve o altre poste di capitale netto.

Il divieto di cui al comma che precede non si applica nel caso la destinazione o distribuzione di utili, avanzi, fondi o riserve sia effettuata in ottemperanza ad un obbligo di legge.

Eventuali poste attive dovranno comunque essere reinvestite nell'attività sociale.

I rendiconti economici finanziari consuntivi e preventivi debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla loro consultazione.

#### Art. 9 - INCOMPATIBILITÀ

I Soci eletti a tutte le cariche prestano la propria opera a titolo volontario e gratuito; chiunque percepisca, a qualsiasi titolo, un compenso dall'Associazione o da attività a cui l'Associazione partecipi, è ineleggibile a qualsiasi carica.

#### Art. 10 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

I Soci si impegnano ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti societari nonché quelli delle Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline associate di rife-

rimento, le deliberazioni e le decisioni degli organi federali, nonché la normativa del CONI.

I Soci si impegnano altresì, a non adire le vie legali per eventuali divergenze che dovessero sorgere fra i Soci stessi in relazione alle attività societarie o nei confronti dell'Associazione.

Tutte le controversie fra l'Associazione ed i Soci e fra i Soci stessi sono sottoposti al Collegio dei Probiviri.

#### Art. 11 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Tutte le controversie fra l'Associazione ed i Soci, e fra i Soci stessi, sono sottoposte al giudizio del Collegio dei Probiviri composto da tre componenti, di cui due scelti dalle Parti interessate ed un terzo di comprovata competenza e probità, che assume la Presidenza, nominato per accordo fra le Parti oppure, in caso di mancato accordo, nominato dalla Corte d'Appello Federale della Federazione Sportiva Nazionale e/o dell'Ente di Promozione sportiva e/o della Discipline Associate riconosciute dal CONI a seguito di apposita istanza.. Al Collegio dei Probiviri che svolge funzione di collegio arbitrale irrituale e decide secondo equità, sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali. La mancata accettazione e/o esecuzione del lodo comporterà, per il Socio inadempiente, la sanzione della radiazione.

#### Art. 12 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea Generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria con avviso affisso all'albo e pubblicato sul sito internet, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 3/4 (tre quarti) dei Soci aventi diritto di voto; i presenti possono esprimere il solo voto personale, con esclusione, quindi, delle deleghe.

La richiesta di convocazione dell'Assemblea Generale Straordinaria avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve esser presentata da almeno i 2/5 (due quinti) dei Soci aventi diritto di voto o dai 4/5 (quattro quinti) dei membri del Consiglio Direttivo.

In caso di scioglimento dell'Associazione, la stessa Assemblea Generale Straordinaria dei soci delibera sul patrimonio sociale che può essere: a) devoluto alle Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva e Discipline associate di riferimento (in proporzione al numero dei Soci iscritti a quel momento ad ogni singola Federazione, Ente o Disciplina associata; b) ad altra associazione con finalità analoghe; c) destinato comunque a finalità sportive.

Il patrimonio d'interesse storico, fra cui e non limitatamente a coppe, medaglie, diplomi, fotografie, opere d'arte, oggetti preziosi e l'archivio documentario, sarà devoluto ad un soggetto pubblico o privato collettivo della città di Udine che ne assicuri la conservazione indivisa.

L'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale a soggetti o per scopi diversi di quelli ai punti a) b) e c) del comma che precede non si applica nel caso tale devoluzione sia effettuata in ottemperanza ad un obbligo di legge.

Copia del verbale dell'Assemblea Generale Straordinaria concernente lo scioglimento dell'Associazione e della Situazione Patrimoniale approvata dalla suddetta Assemblea, deve essere inviato per conoscenza alle Federazioni Sportive Nazionali, agli Enti di Promozione Sportivo e alle Discipline associate di riferimento qualora ciò fosse previsto dai singoli regolamenti.

Eventuali beni in uso e non di proprietà dovranno essere restituiti agli organismi d'appartenenza.

Art. 13 - NORME TRANSITORIE

Il presente statuto entrerà in vigore al momento dell'approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Le cariche sociali e la composizione del Consiglio Direttivo in carica rimangono confermate fino alla naturale scadenza del mandato od a dimissioni dello stesso.

Art. 14 - NORME INTEGRATIVE

Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci appositamente convocata il giorno 13 dicembre 2023, deve essere osservato come atto fondamentale, sostituisce ed annulla ogni altro precedente Statuto dell'Associazione e sarà sottoposto all'approvazione delle Federazioni Sportive Nazionali e/o Enti di Promozione Sportiva e/o alle Discipline associate di riferimento.

Eventuali modifiche apportate al presente Statuto dovranno essere comunicate entro 30 (trenta) giorni dalla data di effettuazione dell'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci alle Federazioni Sportive Nazionali e/o Enti di Promozione Sportivo e/o alle Discipline associate di riferimento per la loro approvazione, pena la decadenza.


Art. 15 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e/o dell'Ente di Promozione sportiva e/o della Discipline Associate riconosciute dal CONI e dal CIP a cui l'associazione è affiliata e, in subordine, le norme del Codice Civile.

F.to Nutta Alessandro

Alberto Piccinini, notaio

Allegato "A" allo Statuto  
dell'Associazione



*Alberto Piccini*  
Abbracci

